



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 11 DEL 11/06/2026

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI, AREE LIBERE, LOTTI NON ANCORA EDIFICATI E/O CORTI DI FABBRIFICATI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50, comma 5;

VISTO l’atto di indirizzo emanato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in virtù della delega contenuta nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, individuante l’arco temporale (15 giugno-15 ottobre) di svolgimento dell’attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 e contenente, oltre all’analisi dell’evoluzione negli ultimi anni del fenomeno in questione, le Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano rurale e ai rischi conseguenti;

VISTA la nota della Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile prot. n. 121769 del 01/06/2026, acquisita al prot. Comunale n. 10169 in pari data, avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”, con la quale è stato trasmesso il sopraccitato documento;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

VISTA la legge regionale forestale n. 42 del 10/11/1998 “Norme in materia forestale”;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2024-2026 approvato con DGR n. 369 del 15/05/2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) n. 24 del 20/05/2024, recante altresì lo Schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO il Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina in data giugno 2021;

CONSTATATO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà sia pubblica che privata, abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che le alte temperature e la siccità che caratterizzano il territorio, e non solo nei mesi estivi, costituiscono fattori suscettibili di incrementare in modo esponenziale l’innescò di pericolosi fenomeni di incendio tra la vegetazione incolta e le sterpaglie abbandonate, al cui propagarsi concorre il non sempre efficiente stato manutentivo delle aree coinvolte;

CONSIDERANDO ALTRESÌ, che la tendenza del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale volge in direzione di un costante e continuo aumento, discendendo anche in parte dai cambiamenti climatici e ambientali in atto su scala globale;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all’emissione di apposita Ordinanza, atta ad operare l’immediata eliminazione dei fattori di rischio, nonché il ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza e l’adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre che di pregiudizio all’immagine e al decoro urbano;

RAVVISATA pertanto, l’urgenza di provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed attese le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate dall’urgente esigenza di salvaguardia della salubrità e dell’incolumità pubblica;

ORDINA

A partire dalla data di adozione della presente Ordinanza,

1. A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei/permanenti all’aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio comunale:

- Taglio della vegetazione incolta e in particolare, sfalcio delle erbe infestanti, loro rimozione e diserbo;
- Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

- Rimozione di accumuli di materiale potenzialmente infiammabile presente nelle predette aree ed in prossimità delle suddette strade;
- Smaltimento dei rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;

2. Ai proprietari dei fondi o chi per essi, di:

- Tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- Tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- Pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
- Eseguire in ogni caso e in ogni periodo in cui esse risultino necessarie, le dovute operazioni di potatura e pulizia;
- Tagliare l'erba e conservare in buono stato i costoni stradali, i fossi ed i canali di scolo delle acque e gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade stesse;
- Rimozione di accumuli di materiale potenzialmente infiammabile presente nelle predette aree ed in prossimità delle suddette strade;
- Smaltimento dei rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti.

3. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di edifici con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e ai commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, di effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Tutti i suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, l'ordine e il decoro, nonché prevenire l'innescio e la propagazione di incendi.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE, ALTRESÌ

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito internet istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it
- Comando Polizia Locale - polizialocaleferrandina@pec.it
- Stazione Carabinieri di Ferrandina - tmt21465@pec.carabinieri.it ;
- Corpo Carabinieri forestali di Salandra - fmt42667@pec.carabinieri.it ;
- Gruppo Carabinieri Forestale Matera - fmt42659@pec.carabinieri.it ;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera - com.matera@cert.vigilfuoco.it ;
- Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile - ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it ;
- Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it ;
- Provincia di Matera Servizio Viabilità - Matera - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it ;
- Consorzio di Bonifica della Basilicata - consorzio@pec.bonificabasilicata.it .

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Dalla residenza comunale.

Ferrandina (MT), 11/06/2026

Il Tecnico Istruttore
Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

Il Sindaco
Avv. Carmine Prospero LISANTI